

MODALITA' DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI E DI VENDITA DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI, IN SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2020.

1. Entro il 31 dicembre 2020 il Comune provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo delle concessioni di suolo pubblico aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, che non siano già state riassegnate ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 e relative a posteggi inseriti in mercati e fiere o isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di produttori agricoli.
2. Ai fini del rinnovo, il Comune provvede a comunicare l'avvio del procedimento a ciascun titolare dell'azienda intestataria di concessione, ovvero, qualora ne ravvisi l'opportunità, mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul proprio sito istituzionale di un avviso pubblico;
3. Il soggetto di cui al punto 2 invia al Comune, nei termini da questo previsti, comunque non inferiori a 30 giorni, una comunicazione contenente i dati necessari per l'effettuazione delle prescritte verifiche d'ufficio e in particolare:
 - a. la ragione sociale o la denominazione sociale dell'impresa;
 - b. il numero di P.IVA e di codice fiscale;
 - c. gli estremi dei titoli abilitativi da rinnovare a suo favore;
 - d. la C.C.I.A.A. presso la quale è iscritto quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo, fatto salvo quanto segue:
 - d.1 qualora ricorrano una o più cause di impedimento di cui al punto 4 delle linee guida, l'interessato presenta contestualmente alla comunicazione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale specifica la causa di impedimento e

si impegna ad effettuare l'iscrizione entro il 30 giugno 2021;

d.2 qualora il titolare abbia precedentemente e integralmente ceduto in gestione a terzi l'azienda intestataria delle concessioni, può comprovare il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva mediante presentazione di istanza per la reiscrizione secondo le norme vigenti;

e. l'indicazione delle concessioni delle quali chiede il rinnovo, qualora sia titolare, nello stesso mercato o nella stessa fiera, di più concessioni di posteggio di quelle stabilite al punto 12 delle linee guida e all'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 12/1999.

4. Nel caso di concessioni di posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, il rilascio del nuovo titolo è subordinato alla verifica della sussistenza e della regolarità del DURC, come previsto dalla L.R. n. 1/2011. Il nuovo titolo è in ogni caso rilasciato anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS e dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo.
5. In attuazione del punto 14 delle linee guida, il termine di conclusione dei procedimenti è differito per un periodo massimo di sei mesi per il rilascio delle concessioni rinnovate, quindi fino al 30 giugno 2021, consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività nelle more della conclusione dei procedimenti stessi.
6. I Comuni effettuano le prescritte verifiche e, in esito al procedimento, rilasciano un nuovo titolo con scadenza il 31 dicembre 2032, sul quale sono riportati gli estremi del titolo precedente e la precisazione che trattasi di rinnovo ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020. Le presenze maturate con il precedente titolo partecipando alle spunte o alle fiere con assegnazione di posteggio in occasione di ciascuna singola manifestazione, sono trasferite sul nuovo titolo, con le modalità definite dalla vigente disciplina di settore. Contestualmente al rilascio dei nuovi titoli abilitativi, sono ritirati nella loro versione originale i titoli scaduti, a cura degli uffici che hanno provveduto al rinnovo degli stessi.
7. Nei casi di presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza di una o più cause

di grave impedimento di cui al punto 3, lettera d.1, o di istanza di reiscrizione camerale nel caso di cui al punto 3, lettera d.2, a partire dal 1° luglio 2021 il Comune verifica l'avvenuta iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva entro il 30 giugno 2021 e, qualora la stessa non sia avvenuta, procede alla revoca del titolo abilitativo, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2-bis, della L.R. n. 12/1999.